

Oggetto: Gara a procedura aperta per la prestazione del servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli senza conducente: ID 1509

Gli errata corrige della gara sono visibili sui siti www.consip.it; www.mef.gov.it;

ERRATA CORRIGE

- A. Quanto espresso alla pag. 44 del Disciplinare di gara, nella tabella 1: Lotto 1, in corrispondenza del Modello A4 diesel, che prescrive:

A4 diesel	0,026	130	60	68	5
-----------	-------	-----	----	----	---

deve intendersi sostituito da:

A4 diesel	0,026	130	180	-	5
-----------	-------	-----	-----	---	---

- B. Quanto espresso alla pag. 45 del Disciplinare di gara, nella tabella 4: Lotto 4, in corrispondenza del Modello D4, che prescrive:

D4	0,087	130	82	108	5
----	-------	-----	----	-----	---

deve intendersi sostituito da:

D4	0,087	225	82	108	5
----	-------	-----	----	-----	---

- C. Quanto espresso alla pag. 45 del Disciplinare di gara, nella tabella 5: Lotto 5, in corrispondenza del Modello E4, che prescrive:

E4	0,100	130	82	108	5
----	-------	-----	----	-----	---

deve intendersi sostituito da:

E4	0,100	225	82	108	5
----	-------	-----	----	-----	---

- D. Quanto espresso alla pag. 3 dell'Allegato 5A "Caratteristiche tecniche, nell'intestazione della tabella descrittiva della "Vettura media a trazione integrale", che prescrive:

Modello A5: Vettura media a trazione integrale

deve intendersi sostituito da:

Modello A4: Vettura media a trazione integrale

- E. L'articolo 13 "Risoluzione" dello Schema di Convenzione che prevede quanto segue:

ARTICOLO 13 RISOLUZIONE

1. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nelle Condizioni Generali nonché nella presente Convenzione, costituiscono ulteriori cause di risoluzione:

- a) le ipotesi in cui, nel corso della durata della Convenzione, fosse constatato l'inadempimento da parte del Fornitore all'obbligo di mantenere, per tutta la durata della predetta Convenzione, almeno un Centro di Servizio in ciascun Capoluogo di Provincia ed almeno 4 Centri di Servizio nelle Città di: Milano, Torino, Genova, Padova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Reggio Calabria, Palermo, Catania, Cagliari e, quindi, anche nel caso di ritardo da parte del Fornitore, protrattosi per un periodo di oltre 60 giorni rispetto al termine previsto, nella sostituzione dei Centri di Servizio, convenzionati in adempimento degli obblighi previsti nel Capitolato Tecnico, che abbiano comunicato disdetta dal convenzionamento;
- b) qualora, nel corso della durata della Convenzione, fosse constatato l'inadempimento da parte del Fornitore all'obbligo di mantenere, per tutta la durata della predetta Convenzione i Centri di Servizio minimi richiesti indicati nel Capitolato tecnico (cfr. par. 2.10);
- c) **[da inserire solo nel caso in cui il Fornitore abbia assunto tali impegni in sede di Offerta Tecnica]** qualora il Fornitore si rendesse inadempiente agli obblighi assunti con la presentazione dell'Offerta Tecnica relativamente al servizio di ottimizzazione dell'utilizzo della flotta;
- d) qualora gli autoveicoli dati in noleggio fossero diversi dai modelli indicati nelle Schede Tecniche dei veicoli offerti o comunque non fossero in possesso delle caratteristiche minime obbligatorie indicate nell'Allegato A del Capitolato Tecnico.
2. Oltre a quanto previsto nelle Condizioni generali, si conviene che le Amministrazioni Contraenti potranno risolvere di diritto, ex art. 1456 c.c., i singoli contratti di noleggio nei seguenti casi:
- a) mancata consegna dell'autoveicolo richiesto decorsi 30 (trenta) giorni dalla seconda data di consegna comunicata all'Amministrazione Contraente, secondo quanto previsto nel paragrafo 2.2 del Capitolato Tecnico;
- b) nel caso in cui non vengano effettuati gli interventi di manutenzione straordinaria previsti dal paragrafo 2.3 del Capitolato Tecnico, salvi i casi ivi previsti;
- c) nel caso in cui non vengano effettuati gli interventi di riparazione di carrozzeria previsti dal paragrafo 2.5. del Capitolato Tecnico;
- e) qualora il Fornitore si rendesse inadempiente, per più di 5 (cinque) volte, anche non consecutive, agli obblighi previsti dal Capitolato Tecnico relativamente al servizio di soccorso stradale.
3. Il singolo contratto di noleggio si intende, altresì, risolto di diritto, ex art. 1456 c.c., nei seguenti casi: (i) furto; (ii) danno grave dell'autoveicolo che ne renda antieconomica la riparazione per il Fornitore; (iii) qualora l'autoveicolo non possa essere riparato o comunque, anche a seguito delle riparazioni, non sia in grado di garantire la sicurezza del conducente. In tali casi l'Amministrazione potrà ordinare un nuovo veicolo di pari caratteristiche.
4. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione della convenzione o dei singoli contratti di fornitura saranno oggetto, da parte della Consip S.p.A. o delle amministrazioni contraenti, di segnalazione all'Autorità Nazionale anticorruzione (già Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici) nonché potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al Fornitore ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. f) del D. Lgs. n. 163/06.
5. È comunque prevista la facoltà per le Amministrazioni Contraenti di variare la tipologia contrattuale, aumentando ovvero diminuendo la durata e/o la percorrenza del contratto originario, previo congruaggio da effettuarsi in funzione della nuova tipologia contrattuale adottata e dei differenti canoni corrispondenti (cfr. par. 1.2 del Capitolato tecnico).

deve intendersi sostituito da:

ARTICOLO 13

RISOLUZIONE E RECESSO

1. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nelle Condizioni Generali nonché nella presente Convenzione, costituiscono ulteriori cause di risoluzione:
- a) le ipotesi in cui, nel corso della durata della Convenzione, fosse constatato l'inadempimento da parte del Fornitore all'obbligo di mantenere, per tutta la durata della predetta Convenzione, almeno un Centro di Servizio in ciascun Capoluogo di Provincia ed almeno 4 Centri di Servizio nelle Città di: Milano, Torino, Genova, Padova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Reggio Calabria, Palermo, Catania, Cagliari e, quindi, anche nel caso di ritardo da parte del Fornitore, protrattosi per un periodo di oltre 60 giorni rispetto al termine previsto, nella sostituzione dei Centri di Servizio, convenzionati in adempimento degli obblighi previsti nel Capitolato Tecnico, che abbiano comunicato disdetta dal convenzionamento;
- b) qualora, nel corso della durata della Convenzione, fosse constatato l'inadempimento da parte del Fornitore all'obbligo di mantenere, per tutta la durata della predetta Convenzione i Centri di Servizio minimi richiesti indicati nel Capitolato tecnico (cfr. par. 2.10);

- c) *[da inserire solo nel caso in cui il Fornitore abbia assunto tali impegni in sede di Offerta Tecnica]* qualora il Fornitore si rendesse inadempiente agli obblighi assunti con la presentazione dell'Offerta Tecnica relativamente al servizio di ottimizzazione dell'utilizzo della flotta;
- d) qualora gli autoveicoli dati in noleggio fossero diversi dai modelli indicati nelle Schede Tecniche dei veicoli offerti o comunque non fossero in possesso delle caratteristiche minime obbligatorie indicate nell'Allegato A del Capitolato Tecnico.
2. Oltre a quanto previsto nelle Condizioni generali, si conviene che le Amministrazioni Contraenti potranno risolvere di diritto, ex art. 1456 c.c., i singoli contratti di noleggio nei seguenti casi:
- a) mancata consegna dell'autoveicolo richiesto decorsi 30 (trenta) giorni dalla seconda data di consegna comunicata all'Amministrazione Contraente, secondo quanto previsto nel paragrafo 2.2 del Capitolato Tecnico;
 - b) nel caso in cui non vengano effettuati gli interventi di manutenzione straordinaria previsti dal paragrafo 2.3 del Capitolato Tecnico, salvi i casi ivi previsti;
 - c) nel caso in cui non vengano effettuati gli interventi di riparazione di carrozzeria previsti dal paragrafo 2.5. del Capitolato Tecnico;
 - d) qualora il Fornitore si rendesse inadempiente, per più di 5 (cinque) volte, anche non consecutive, agli obblighi previsti dal Capitolato Tecnico relativamente al servizio di soccorso stradale.
3. Il singolo contratto di noleggio si intende, altresì, risolto di diritto, ex art. 1456 c.c., nei seguenti casi: (i) furto; (ii) danno grave dell'autoveicolo che ne renda antieconomica la riparazione per il Fornitore; (iii) qualora l'autoveicolo non possa essere riparato o comunque, anche a seguito delle riparazioni, non sia in grado di garantire la sicurezza del conducente. In tali casi l'Amministrazione potrà ordinare un nuovo veicolo di pari caratteristiche.
4. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione della convenzione o dei singoli contratti di fornitura saranno oggetto, da parte della Consip S.p.A. o delle amministrazioni contraenti, di segnalazione all'Autorità Nazionale anticorruzione (già Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici) nonché potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al Fornitore ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. f) del D. Lgs. n. 163/06.
5. **L'Amministrazione contraente ha facoltà di recedere unilateralmente dal contratto di fornitura, mediante comunicazione scritta con preavviso di 30 (trenta) giorni solari, ferma restando l'applicazione dell'art. 1671 c.c.. Le amministrazioni contraenti dovranno restituire gli autoveicoli oggetto dei singoli ordinativi di fornitura e corrispondere al fornitore i canoni mensili residui di utilizzo fino al dodicesimo mese e un importo pari ad un quarto dei restanti canoni mensili dovuti dal tredicesimo mese di noleggio fino al completamento del periodo richiesto di noleggio. Per frazioni di mese verrà moltiplicato 1/30 del canone per i giorni effettivi di utilizzo.**
Tali condizioni si applicano anche, in deroga all'art. 16, comma 3 delle condizioni generali, alle ipotesi di mutamenti di carattere organizzativo interessanti le amministrazioni contraenti.
6. È comunque prevista la facoltà per le Amministrazioni Contraenti di variare la tipologia contrattuale, aumentando ovvero diminuendo la durata e/o la percorrenza del contratto originario, previo congruaggio da effettuarsi in funzione della nuova tipologia contrattuale adottata e dei differenti canoni corrispondenti (cfr. par. 1.2 del Capitolato tecnico).

L'Amministratore Delegato

Dott. Domenico Casalino